COPIA

Deliberazione n. 35
in data 23-10-2019
Prot. n. _____

COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria in Prima convocazione – seduta Pubblica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

N. 1123 **Reg. Pubblicazioni**

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **06-11-2019**

all'Albo on-line ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi.**

Addì, 06-11-2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to (GAZZOLA LUISA)

UFFICI INTERESSATI

- □ SEGRETARIO
- □ SEGRETERIA/TRIBUTI
- □ RAGIONERIA
- □ COMMERCIO
- □ PROTOCOLLO
- □ TECNICO
- □ URBANISTICA/C.E.D.
- □ ANAGRA./STATO CIVILE
- □ SERVIZI CITTAD./AMM.VI
- □ BIBLIOTECA
- □ POLIZIA LOCALE
- □ CULTURA

OGGETTO: ASCO HOLDING S.P.A. - PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIETARIO. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **20:30**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
CECCATO LUIGINO	P	ZANOTTO RENATO	P
TONDI MASSIMO	P	DAL BELLO MAURIZIO	P
COMIN PAMELA	P	BOFFO DINO	P
REGINATO LINO	P	BACCIN LUCA	P
MAZZAROLO ANNA PAOLA	P	COMIN ELISA	P
PIVATO FRANCESCA	P	PELLIZZARI STEFANO	P
LIBRALATO MARIO	P		

presenti n. **13** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Dott. **ORSO PAOLO** - Segretario Comunale.

Il **SINDACO,** Sig. **CECCATO LUIGINO,** constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

NOTE

.....

.....

.....

Immediatamente eseguibile: S

Del. C.C. N. 35 del 23-10-2019

OGGETTO: ASCO HOLDING S.P.A. - PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIETARIO. APPROVAZIONE.

IL SINDACO

DATO ATTO che il Comune di Fonte è socio della società Asco Holding S.p.A.;

VISTA la nota qui inviata dal Presidente della società Asco Holding S.p.A., ed acquisita al protocollo il 01/10/2019 con n. 12357, con la quale viene convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Asco Holding S.p.A. per il giorno 25/10/2019 in seconda convocazione, ed in particolare il punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, con oggetto: "Modifica dello statuto mediante introduzione, su impulso di alcuni soci alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21"Assemblea dei soci pubblici", con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti";

VISTA la nota del Presidente della società Asco Holding S.p.A. con la quale è stata riportata la modifica statutaria che, su impulso di alcuni Soci, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione e che viene portata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di Asco Holding S.p.A., così come di seguito indicata:
Art 21 - "Assemblea dei Soci Pubblici" - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall' Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, nella decisione n. 578/2019 del 23 gennaio 2019, laddove si afferma che "*si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari*";

VISTA la propria deliberazione n. 11 del 18/04/2019, all'oggetto "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018. Indicazione di modifica statutaria e altro";

PRESO ATTO che nella predetta deliberazione veniva, nelle premesse, sottolineato che "*il C.D.A. di Asco Holding S.p.A. deve predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi*" e veniva disposto, nel deliberato, di approvare il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società Asco Holding S.p.A., mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1018/2019, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso di Plavisgas S.r.l. contro, tra gli altri, il Comune di Fonte per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2018, per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo Plavisgas impugnato le sopravvenute delibere Consiliari di Fonte n. 68/2018 e 24/2019, con le quali è stato deliberato, a seguito di rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, di confermare la partecipazione in Asco Holding e di approvare un processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti territoriali

sulla governance della medesima società attraverso una modifica statutaria volta a creare un'assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici;

RITENUTO che la modifica dell'art. 21 dello Statuto, ad oggetto "Assemblea dei Soci Pubblici", così approvata dal Consiglio di amministrazione della Società in esito all'indirizzo espresso da questo Comune, nel costituire una sorta di organo speciale come prospettato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 578/2019, consenta di salvaguardare la detenzione pubblica della società nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del settore interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. N. 175/2016;

CONSIDERATA la propria competenza in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il *Parere pro veritate* relativo: "La modifica statutaria sottoposta all'assemblea dei soci di Ascoholding S.p.A. – esclusione obbligo di OPA e recesso" reso dallo Studio Legale BonelliErede, all.to sub A) al presente atto;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

TUTTO CIÒ premesso;

PROPONE

- di prendere atto e di fare proprio quanto espresso in premessa;

- di approvare la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. come di seguito riportata e trasmessa dalla citata società:
- *"Art 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall' Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";*

- di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Fonte, di approvare la modifica sopra riportata in sede di Assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.A., convocata in data 25/10/2019, con la possibilità per lo stesso a porre in essere eventuali modifiche formali e non sostanziali che dovessero essere dovute a norme o prassi di legge in sede di stipula notarile;

- di trasmettere copia della presente alla società Asco Holding S.p.A.;

- di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Società partecipate" del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
f.to (Luigino Ceccato)

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
■ **FAVOREVOLE**
□ **CONTRARIO**

- visto di regolarità e completezza dell'istruttoria: f.to Griggion Giuseppe _____
- Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: f.to Griggion Giuseppe _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportato nella presente deliberazione;

VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- il Regolamento dei controlli interni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON L'ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA del Segretario Comunale;

Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13;
Consiglieri votanti n. 13;
Consiglieri favorevoli n. 13;

DELIBERA

1. di prendere atto e di fare proprio quanto espresso in premessa;

2. di approvare la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. come di seguito riportata e trasmessa dalla citata società:

"Art 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall' Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";

3. di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Fonte, di approvare la modifica sopra riportata in sede di Assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.A., convocata in data 25/10/2019, con la possibilità per lo stesso a porre in essere eventuali modifiche formali e non sostanziali che dovessero essere dovute a norme o prassi di legge in sede di stipula notarile;

4. di trasmettere copia della presente alla società Asco Holding S.p.A.;

5. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Società partecipate" del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.

Con successiva separata votazione, su proposta del Presidente, espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13;
Consiglieri votanti n. 13;
Consiglieri favorevoli n. 13;
la suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

****

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

BonelliErede
with LOMBARDI

All.to A)

Parere pro veritate

RISERVATO

Spettabile
Comune di Villorba
Piazza Umberto I, 19
31020 Villorba (TV)
Alla cortese attenzione del Sindaco,

17 Ottobre 2019

Oggetto: **La modifica statutaria sottoposta all'assemblea dei soci di Ascoholding S.p.A. – esclusione obbligo di OPA e recesso**

SOMMARIO

1. Premessa 1
2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 2
3. Il testo della modifica statutaria proposta 3
4. Analisi della modifica statutaria proposta sotto i profili (i) OPA; (ii) recesso 5

1. PREMESSA

L'assemblea di Asco Holding S.p.A. ("**Asco Holding**" o la "**Società**") è stata convocata, su impulso di alcuni soci, al fine di approvare una modifica statutaria per recepire talune indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 del 23 gennaio 2019.

Ci è stato chiesto di esprimere un parere se la suddetta modifica statutaria:

(i) faccia sorgere in capo ai Comuni soci e ad Ascoholding l'obbligo di lanciare, per effetto delle modifiche di *governance*, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ("**OPA**") sul capitale di Ascopiave (il "**Rischio OPA**"); e

(ii) determini un nuovo diritto di recesso a favore dei Comuni soci di Asco Holding (il "**Rischio Recesso**").

2. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR di annullamento delle delibere di alcuni Comuni soci di Asco Holding che avevano individuato nella fusione della Società con Asco TLC S.p.A. un'idonea misura di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 (il "**Decreto Madia**").

I motivi di appello dei Comuni sono stati però ritenuti "parzialmente fondati" dal Consiglio di Stato, il quale ha formulato una diversa motivazione della decisione di annullamento.

Più precisamente, il TAR, nella sentenza n. 363/2018, aveva ritenuto che le partecipazioni dei Comuni in Asco Holding non potessero essere mantenute ai sensi del Decreto Madia per due ragioni:

(i) in primo luogo, perché Asco Holding opera, indirettamente, nei settori della vendita del gas e dei servizi di telecomunicazione, i quali non costituiscono, secondo il TAR, un "*servizio di interesse generale*" stante il carattere commerciale di tali attività; e

(ii) in secondo luogo, perché le partecipazioni detenute dai singoli Comune nel capitale di Asco Holding sono molto piccole (hanno natura "pulviscolare"), sicché, in assenza di patti parasociali o di previsioni statutarie che attribuiscano il *controllo* ad alcuni soci, i Comuni, sempre secondo il TAR, non potrebbero influire sulle decisioni strategiche della società partecipata e, dunque, perseguire le finalità istituzionali richieste dal Decreto Madia. Il TAR ha quindi posto come condizione necessaria al fine di consentire ai Comuni soci di mantenere la loro partecipazione in Asco Holding la presenza di "convenzioni, patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il *controllo congiunto dei soci pubblici*" sulla Società ([1]).

Il Consiglio di Stato, pur confermando la decisione di annullamento del TAR, ha assunto una

---

([1]) Più in dettaglio, secondo il Tar sono ritenuti indici di sussistenza del controllo congiunto dei soci pubblici sulla Società: (a) il potere di «*influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi*»; (b) il potere di «*definire gli indirizzi operativi sui servizi affidati, vincolanti per il consiglio di amministrazione della società*»; (c) il potere di proporre al consiglio di amministrazione «*specifiche iniziative inerenti all'esecuzione dei singoli contratti di servizio e di poteri di veto sulle deliberazioni del c.d.a. riguardanti l'attuazione del contratto di servizio*»; (d) l'attribuzione del potere all'assemblea di «*formulare indirizzi vincolanti in ordine al piano industriale e agli atti più significativi relativi all'erogazione dei servizi*».

posizione:

(i) quanto al primo punto, *nettamente* diversa dal TAR, in quanto il Consiglio di Stato ritiene che la vendita del gas e i servizi di telecomunicazione possano, secondo la valutazione dei Comuni, rispondere ad un "interesse economico generale" e, pertanto, la presenza dei Comuni in questi settori non è vietata ai sensi del Decreto Madia;

(ii) quanto al secondo punto, almeno sulla base della formulazione letterale della sentenza, *parzialmente* diversa dal TAR:

- *da un lato*, infatti, il Collegio condivide in principio la posizione del TAR secondo cui un azionariato "polverizzato" sarebbe inidoneo a consentire ai soci pubblici di "*effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società*", traducendosi necessariamente in una "*debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa*";

- *dall'altro lato*, però, il Consiglio di Stato, non sembra – a differenza del TAR – richiedere in modo esplicito un "controllo congiunto" dei Comuni su Asco Holding ai fini del rispetto del Decreto Madia. In particolare, la decisione del Consiglio di Stato menziona espressamente, quali possibili strumenti di coordinamento tra soci pubblici, "*la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale che, al pari delle assemblee speciali di cui all'articolo 2376 c.c. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti di cui all'articolo 2415 c.c.) sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici*".

3. IL TESTO DELLA MODIFICA STATUTARIA PROPOSTA

Il testo della clausola statutaria, già approvato dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding è il seguente:

Art [*] - "Assemblea dei Soci Pubblici"

Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà

l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall' Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.

In sintesi:

(i) viene proposta la creazione di un'assemblea di soli soci pubblici da convocarsi ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico;

(ii) l'assemblea dei soci pubblici ha natura consultiva, finalizzata a coordinare e rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, e non condiziona in alcun modo l'approvazione e l'efficacia delle delibere dell'assemblea generale (2);

(iii) nel contesto di tale assemblea possono essere designati uno o più rappresentanti a cui ciascun socio pubblico, qualora lo desideri, può conferire delega per rappresentarlo in assemblea generale votando conformemente all'indirizzo espresso dall'assemblea dei soci pubblici; e

(iv) in via residuale, si applicano le regole che disciplinano l'assemblea straordinaria ai sensi di legge (3).

---

(2) Questo elemento la differenzia dall'assemblea speciale dei portatori di azioni di categoria di cui all'articolo 2376 c.c., le cui delibere condizionano l'efficacia delle decisioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti degli azionisti speciali.

(3) In termini di *quorum*: (i) in prima convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, e (ii) in seconda convocazione, l'assemblea è costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

4. ANALISI DELLA MODIFICA STATUTARIA PROPOSTA SOTTO I PROFILI (I) OPA; (II) RECESSO

5.1. La modifica statutaria proposta non comporta Rischio OPA

E' opportuno ricordare che l'obbligo di lancio di un'OPA scatta in presenza di due requisiti: (i) un cambio del controllo sulla quotata, accompagnato da (ii) un acquisto di azioni.

Più precisamente:

(i) un eventuale cambio di controllo su una società *holding* che detiene una partecipazione in una società quotata superiore alla soglia OPA (il 25% per Ascopiave) comporta un obbligo di OPA su tutte le azioni della società quotata in capo al soggetto che acquisisce il controllo della *holding* (cosiddetto "acquisto indiretto");

(ii) l'obbligo di OPA sorge, in via solidale, a carico del soggetto che acquisisce il controllo della *holding* e dei soggetti che sono considerati "agenti di concerto" con il medesimo quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati *anche da uno solo di essi*, una partecipazione complessiva superiore alla soglia OPA;

(iii) ai fini OPA, *si presumono* in ogni caso soggetti agenti di concerto, tra l'altro (a) gli aderenti ad un patto parasociale, (b) un soggetto, il suo controllante, le società da esso controllate e soggette a comune controllo, (c) una società e i suoi amministratori e direttori generali;

(iv) qualora i soggetti agenti di concerto siano parti di un patto parasociale, l'obbligo di OPA sorge solo nel caso in cui *almeno uno* di tali soggetti abbia effettuato acquisti di azioni della società quotata nei 12 mesi precedenti la stipula del patto.

Ricordati questi principi generali, nel caso di specie, il controllo su Ascopiave è attualmente esercitato, ai fini della normativa sull'OPA, da Asco Holding (la quale non è soggetta al controllo di alcuno dei propri soci), e non dai Comuni.

Per aversi un obbligo di OPA nel caso di specie devono dunque ricorrere due fattispecie: (i) un passaggio del controllo da Asco Holding ai comuni; accompagnato da (ii) un acquisto di azioni da parte dei Comuni avvenuto nei dodici mesi precedenti.

Con riferimento al secondo requisito (**acquisto di azioni**), abbiamo assunto, del tutto

prudentemente tenuto conto di un quadro normativo e interpretativo incerto, che tale acquisto vi sia stato in quanto nel mese di luglio 2019, nel contesto della procedura di liquidazione dei soci di Asco Holding che hanno esercitato il diritto di recesso in natura, sono state assegnate azioni Ascopiave ad alcuni soci parzialmente recedenti (e, pertanto, ancora presenti nella compagine societaria).

Alla luce di quanto sopra, al fine rispondere al quesito è cruciale verificare se la modifica statutaria proposta sia idonea ad integrare il primo requisito, e cioè a determinare una **variazione del controllo** su Asco Holding, ed in particolare il passaggio da una situazione (come quella attuale) di "non controllo" di nessuno dei Comuni sulla Società ad un controllo congiunto di due o più Comuni su Asco Holding e, quindi, indirettamente su Ascopiave.

La risposta a questa domanda è semplice, stante la natura meramente consultiva, come esplicitato chiaramente dalla clausola statutaria, dell'assemblea speciale, la quale ha la funzione di consentire ai comuni di meglio organizzare e coordinare la propria azione ma non può, in quanto tale, modificare l'attuale assetto di controllo di Asco Holding.

In sostanza, la situazione di oggi, in cui nessun socio è in grado, da solo o insieme ad altri, di imporre la propria volontà sull'assemblea di Asco Holding resta immutata anche a seguito dell'introduzione dell'assemblea speciale con funzione consultiva.

È quindi certo che la modifica statutaria proposta non comporta obblighi di OPA.

5.2. La modifica statutaria proposta non comporta Rischio Recesso

Ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera (g), c.c. "*Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti [...] le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione*".

Nella fattispecie, la natura meramente consultiva dell'organo sociale di cui si propone l'introduzione esclude qualsiasi variazione dei diritti partecipativi dei soci – in quanto, come detto, facilita il coordinamento dell'azione dei soci pubblici ma non comporta influenza di alcuno di essi sulle decisioni dell'assemblea generale - e, pertanto, non spetterà il diritto di recesso per coloro che non dovessero concorrere all'approvazione della relativa delibera assembleare.

***

In conclusione, ci pare che l'adozione della modifica statutaria elaborata su impulso di alcuni Comuni e di concerto con essi non esponga Asco Holding ad alcun Rischio OPA o Rischio Recesso, e quindi rispetti questi vincoli assolutamente essenziali per la Società.

***

Ci auguriamo che la presente nota sia di supporto alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding e restiamo a disposizione per quanto possa occorrere.

BonelliErede

IL PRESIDENTE

F.to CECCATO LUIGINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ORSO PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 06-11-19 .

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE
(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] il ...16...NOV...2019 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on-line del Comune, (comma 3, dell' Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 *e Art. 32 L. 69/2009*).

- [ ] Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, lì ...18 NOV 2019.....

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to GAZZOLA LUISA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 18 NOV 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO